

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 13, co. 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo che disciplina le modalità di approvazione ed emanazione dei regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo;
- VISTO** l'art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del quale l'organizzazione e l'attività di ciascuna struttura sono disciplinate da un Regolamento didattico della struttura stessa, approvato ai sensi ex art. 13 dello Statuto;
- RICHIAMATO** il decreto rettorale prot. n. 3744/I/003 del 15.3.2002 di emanazione del Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria e successiva modificazione e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Facoltà del 5/5/2004 con la quale si è modificato l'art. 10 del vigente Regolamento didattico della Facoltà in quanto si è ritenuto opportuno collegare la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei docenti e dei ricercatori entro i termini fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico dell'Ateneo;
- VISTO** il parere favorevole alla modifica del Regolamento in questione espresso dal Senato Accademico del 24.5.2004;

DECRETA

ART. 1

Sono emanate le modifiche al REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA, il cui testo viene riordinato ed è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

ART. 2

Il presente decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è immediatamente esecutivo.

Bergamo, 28/5/2004

IL RETTORE
(Prof. Alberto Castoldi)
f.to Alberto Castoldi

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1 Finalità

1. La Facoltà di Ingegneria (di seguito denominata Facoltà) garantisce lo svolgimento, la conformità agli obiettivi formativi e il coordinamento di tutte le attività didattiche, di formazione, di tutorato e di orientamento previste per il conseguimento dei titoli di studio indicati nel presente Regolamento.
2. La Facoltà collabora con le altre strutture dell'Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi culturali, ricreativi e di assistenza agli studenti, compresi quelli di orientamento e tutorato. In particolare individua nel Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dell'informazione, nel Dipartimento di Progettazione e Tecnologie, nel Dipartimento di Ingegneria Industriale, la struttura che fornirà il supporto di ricerca scientifica ai propri corsi di studio.
3. La Facoltà può inoltre promuovere altre iniziative didattiche in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 2 Organizzazione

1. La Facoltà si articola, secondo quanto è di seguito specificato, nei corsi di studio istituiti nel proprio ambito e, per la parte di propria competenza, nei corsi di studio interfacoltà e interuniversitari. I corsi di studio si distinguono in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Master universitario.
2. Sono organi della Facoltà il Preside, il Vicario, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio di Facoltà, la Commissione didattica, i Comitati di coordinamento delle Classi dei Corsi di studio con i loro Presidenti ed il Collegio didattico di ciascun Corso di studio attivato con il proprio Coordinatore.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento didattico d'Ateneo due o più Corsi di studio, appartenenti alla stessa classe ed aventi insegnamenti in comune, possono costituire, con deliberazione del Consiglio di Facoltà, un unico Collegio didattico.
4. Il Consiglio di Presidenza, previsto dall'art. 30 dello Statuto, è composto dal Preside, dal Vicario, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore di ruolo e da uno degli studenti del Consiglio di Facoltà eletti dal Consiglio di Facoltà. Ne fa inoltre parte il responsabile amministrativo della Facoltà.
E' costituito e nominato con decreto del Preside e dura in carica tre anni. Compete al Consiglio coadiuvare il Preside nell'espletamento delle sue funzioni e nell'attività istruttoria da presentare al Consiglio di Facoltà.
5. La Commissione Didattica della Facoltà, prevista dall'art. 28 dello Statuto è composta dal Preside o suo delegato che la presiede, da professori o ricercatori di ruolo designati dal consiglio di facoltà su proposta dei collegi didattici dei corsi di studio e da un uguale numero di studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà.
Il numero degli studenti e quindi il numero dei professori e ricercatori è stabilito dal Consiglio di Facoltà.
La Commissione dura in carica tre anni.
6. Nella Facoltà è istituita la Commissione Rapporti Internazionali per curare e gestire le attività relative ai progetti internazionali. La commissione Rapporti internazionali è nominata dal Consiglio

di Facoltà ed è composta da un rappresentante e un eventuale membro supplente per ognuna delle aree culturali interessate dagli scambi con le università partner; è presieduta dal Preside o da un suo delegato che funge da coordinatore. Fanno parte della Commissione Rapporti Internazionali un rappresentante amministrativo del Presidio di Ingegneria, un rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce la composizione e designa il coordinatore e il membro che faranno parte della commissione rapporti internazionali di Ateneo.

Art. 3 Titoli e Corsi di studio

1. I corsi di laurea attivati nella Facoltà sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa.
2. E' attivato il Corso di Dottorato di Ricerca (DR) in Economia e management della tecnologia e il Corso di Dottorato di Ricerca (DR) in Tecnologie per l'Energia dell'Ambiente.
3. Fanno parte della Facoltà i Corsi di Master e le iniziative didattiche di formazione e di aggiornamento, compresi i servizi didattici integrativi, di volta in volta attivati secondo le disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
4. I regolamenti didattici dei predetti corsi sono quelli approvati dalle competenti strutture didattiche scientifiche ed emanati con decreto del Rettore su parere favorevole del Senato Accademico.
5. Il Consiglio di Facoltà propone l'istituzione di nuovi corsi di studio e decide l'attivazione e disattivazione di tali corsi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.
6. Il Consiglio di Facoltà approva i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dai Collegi didattici dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g), del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4 Immatricolazioni e iscrizioni

1. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato accademico le eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio sono quelli previsti dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Sono sottoposti al Consiglio di Facoltà i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero, su proposta dei Collegi Didattici per l'applicazione dell'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il Consiglio di Facoltà determina il termine entro cui lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria, su proposta del Collegio didattico interessato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5 Piani di studio

1. Il Consiglio di Facoltà:
 - a) indica i criteri generali per la formulazione dei piani di studi, che sono definiti nei particolari dal Collegio didattico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo;

b) stabilisce, pubblicandoli nel Manifesto degli studi, i termini entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali.

2. Gli ordinamenti didattici di tutti i corsi di laurea devono prevedere la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 6 Articolazione della didattica

1. Ogni attività formativa è organizzata dai Collegi didattici in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, e in attività di studio individuale e di autoapprendimento.

2. L'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio è deliberata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio didattico del Corso di laurea.

3. Il Consiglio di Facoltà delibera, su proposta dei Collegi didattici, lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

4. Di norma ogni corso di insegnamento ha la durata di non oltre dieci ore, comprensive di tutte le attività didattiche, per ogni credito attribuito.

I corsi di insegnamento sono di norma semestrali distribuiti secondo il Calendario Accademico approvato ai sensi del successivo art. 11. Con decisioni del Collegio didattico i corsi di insegnamento possono essere divisi in moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, e sempre per lo stesso numero complessivo di ore.

5. Parti comuni di più corsi di insegnamento possono essere insegnate in un modulo comune.

6. Fatte salve le esigenze di coordinamento tra i corsi di laurea, il Collegio didattico stabilisce la distribuzione degli insegnamenti in corsi del primo semestre e corsi del secondo semestre.

7. L'orario delle lezioni è stabilito dal Preside sentiti i Coordinatori dei Collegi Didattici in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili

8. Le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e degli esami di profitto sono decise dal Collegio didattico di ciascun corso. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver rispettato le propedeuticità richieste verranno annullati.

9. Il Consiglio di Facoltà approva le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 7 Crediti formativi

1. La Facoltà, sentiti i Collegi didattici, può prevedere il riconoscimento, come crediti acquisiti dallo studente, delle competenze e abilità professionali, da documentare con certificazione idonea ai sensi della normativa vigente, nonché delle altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, cui l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da

strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà su parere del Collegio didattico del Corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento."

Art. 8 Esami di profitto

1. Nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo, il consiglio di facoltà, ai sensi dell'art. 23 del regolamento didattico di Ateneo, delibera l'articolazione del calendario didattico prevedendo:

n° 5 appelli per materia nelle tre sessioni.

Per motivate esigenze didattiche, il Consiglio di Facoltà può deliberare l'istituzione di sessioni straordinarie di esami.

Tra un appello e l'altro devono intercorrere almeno 14 giorni.

Il calendario degli esami viene predisposto annualmente.

I docenti comunicano le date degli appelli almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione d'esame.

Le date degli appelli sono pubblicate dalla segreteria studenti almeno un mese prima dell'inizio di ogni sessione d'esame. In mancanza di indicazioni al riguardo da parte del titolare dell'insegnamento, il Preside provvederà d'ufficio a stabilire le date degli appelli.

Gli appelli fissati non possono essere in nessun caso anticipati.

Possono essere previste prove intermedie relative ai moduli o a parti del corso.

2. La nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici sono disciplinate dall'art. 21 - comma 6 del regolamento didattico di Ateneo.

Per quanto riguarda i cultori della materia il consiglio di facoltà procede annualmente alla nomina su proposta del titolare del corso.

Il candidato deve essere in possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del regolamento generale sull'autonomia.

Costituiscono elementi di valutazione:

dottorato in disciplina affine;

attività professionale inerente la disciplina;

attività didattica inerente la disciplina;

attività scientifica inerente la disciplina.

Il numero massimo di cultori della materia per ciascuna disciplina è stabilito in n° 3.

Art. 9 Prova finale

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio seguito.

2. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dal Collegio didattico competente.

3. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte a norma delle vigenti disposizioni e comunque da un minimo di cinque membri di cui almeno tre nominati tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori d'Ateneo.

Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima o seconda fascia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal coordinatore del

collegio didattico interessato o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo. Alla commissione partecipano di norma il relatore, gli eventuali correlatori e il controrelatore (se previsto).

Potranno far parte della commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo e cultori della materia in servizio nell'anno accademico interessato, entro il numero massimo di quattro.

4. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato supplementare che riporta, secondo modelli definiti dal Consiglio di Facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 10

Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico.

2. La distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori è stabilita dalla Facoltà entro i termini fissati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, in relazione agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro.

3. La Facoltà prevede per ogni docente e ricercatore l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica frontale che devono essere svolte, secondo quanto stabilito dalla legge, nel corso dell'anno accademico, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata.

4. Fermo restando l'impegno del monte ore annuale, ogni docente e ricercatore di ruolo deve di norma dedicare almeno due ore settimanali di presenza di attività didattica e tutoriale nel corso dell'intero anno accademico, eventualmente, quando previsto, distribuita in diverse obbligatorietà di presenza nel corso dei diversi periodi didattici.

5. I docenti a contratto dovranno garantire un'adeguata assistenza di ricevimento e tutoriale anche tramite appuntamento.

6. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i Docenti e i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.

7. Il Consiglio di Facoltà può concedere il nulla-osta preventivo ai docenti e i ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono.

Art. 11

Calendario Didattico

1. Il Consiglio di Facoltà approva il calendario di tutte le attività didattiche nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

2. Il calendario degli esami viene predisposto annualmente con l'indicazione di tutti gli appelli. Entro un mese prima della data prevista per la discussione della tesi gli studenti sottopongono ad

approvazione del Collegio didattico di Corso di Studio l'assegnazione dell'argomento della prova espositiva o della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

- a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Collegio;
- b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;
- c) la possibilità di dare avviso tempestivo agli studenti interessati dei bandi concernenti diversificate forme di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario per l'elaborazione della tesi.

Art. 12 **Manifesto degli studi della Facoltà**

1. Per ogni anno accademico il Consiglio di Facoltà predispone il Manifesto degli studi da inviare al Senato Accademico tenendo conto degli aggiornamenti proposti dai Collegi didattici ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13 **Norme transitorie**

1. La Facoltà assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo i Regolamenti e gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti nell'a.a. 2000/2001.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.M. 3 novembre 1999 nr. 509 gli studenti già iscritti ai corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, al D.U. in Ingegneria Meccanica, al D.U. in Ingegneria logistica e della produzione orientamento tessile e al D.U. in Edilizia possono optare per l'iscrizione ai corsi di laurea (L) in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Edile disciplinati dalle norme dei rispettivi Regolamenti didattici del corso di laurea. Ai fini di tale opzione i Collegi didattici riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti secondo le tabelle di corrispondenza approvate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 14 **Norma di integrazione**

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.